

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 412 del 26.05.2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Oggetto: Fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari suddivisa in 20 Lotti per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. Indizione di procedura aperta telematica anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, II edizione.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- ☒ i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO ☐ gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore: (Dr.ssa Manuela Marzetti)

Firma

Il Responsabile del procedimento (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma

Il Direttore (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ☒ ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati ☐ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 429 /2021

Parere Direttore Amministrativo f.f.

☒ Favorevole ☐ Contrario

Dott Stefano Piccari

Parere Direttore Sanitario f.f.

☒ Favorevole ☐ Contrario

Prof. A. Magrini

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26/02/2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *“DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale”* e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 789 del 07/08/2018 la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ha aggiudicato la *“Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari, suddivisa in 28 Lotti”*;

TENUTO CONTO della scadenza in corso degli affidamenti derivanti dalla suddetta aggiudicazione, la UOC Farmacia clinica ha segnalato la necessità di procedere all'acquisizione di nuova fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari di durata triennale, e a tal fine, in data 30/03/2021, ha trasmesso alla UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori una prima stesura della documentazione tecnica di gara, e in particolare, il Capitolato tecnico, il dettaglio della fornitura suddivisa in 20 Lotti, i criteri di valutazione delle offerte nonché i prezzi unitari a base di gara;

RICHIAMATO il DCA n. U00255 del 04/07/2019 con il quale la Regione Lazio ha autorizzato il PTV all'espletamento di autonome procedure di gara tra le quali quella per l'acquisizione della fornitura di dispositivi medici per la disciplina di chirurgia vascolare;

RITENUTO, PERTANTO, alla luce di quanto segnalato dalla UOC Farmacia clinica, necessario procedere, in conformità al sopracitato DCA U00255/2019, all'indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del Codice, finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari suddivisa in 20 Lotti e per la durata di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un valore complessivo posto a base di gara pari a € 3.644.845,00 Iva esclusa;

TENUTO CONTO CHE la procedura sarà aggiudicata secondo le seguenti modalità:

- per i Lotti dal 1 al 11: a favore del concorrente che si sarà classificato primo nella graduatoria definitiva di gara data dalla somma del punteggio di merito tecnico e di merito economico;
- per i Lotti dal 12 al 20: ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del Codice, a favore di più operatori economici con i quali il PTV stipulerà apposito Accordo Quadro, in particolare:
 - a. per i Lotti 12 e 13 e per i Lotti dal 15 al 20 l'aggiudicazione avverrà sulla base delle regole di seguito indicate:
 - A) il 70% del fabbisogno triennale dei dispositivi oggetto del Lotto a favore dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria finale data dalla somma dei punteggi di merito tecnico ed economico per singolo Lotto;
 - B) il restante 30% del fabbisogno triennale dei dispositivi oggetto del Lotto a favore degli operatori collocati in graduatoria.
 - b. per il Lotto 14 l'aggiudicazione avverrà a favore di tutti gli operatori economici la cui offerta tecnica

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

abbia superato la soglia minima di merito tecnico indicata nella documentazione di gara, tenendo pur sempre conto dell'ordine di collocazione in graduatoria dei concorrenti;

VALUTATO OPPORTUNO PREVEDERE in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione del PTV, la facoltà di procedere a rinnovo degli affidamenti, alle medesime condizioni o più favorevoli per il PTV, per un massimo di 24 mesi, nonché la facoltà di disporre proroga tecnica dei contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di nuovi contraenti e comunque nella misura massima di 6 mesi;

DATO ATTO CHE ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto risulta pari a € 6.682.215,83 Iva esclusa, così suddiviso:

- € 3.644.845,00 Iva esclusa quale importo complessivo a base di gara per l'affidamento (36 mesi);
- € 2.429.896,67 Iva esclusa quale importo complessivo per l'eventuale rinnovo (24 mesi);
- € 607.474,17 Iva esclusa quale importo complessivo per l'eventuale proroga tecnica (6 mesi);

EVIDENZIATO CHE non sono da prevedersi oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura di materiali;

CONSIDERATO CHE, in ossequio a quanto previsto dall'art. 58 del Codice, la procedura in parola verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione S.TEL.L.A messa a disposizione dalla Regione Lazio, per la quale il PTV ha ricevuto le credenziali di accesso;

VISTA la documentazione di gara che costituisce parte integrante della presente Deliberazione costituita dal Disciplinare di gara (Allegato A al presente atto) e dai relativi allegati:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- Allegato 1A - Dettaglio della Fornitura
- Allegato 1B - Criteri di valutazione
- Allegato 1C - Schema elementi migliorativi
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
- Allegato 3 - Schema di Contratto (Lotti dal 1 al 11)
- Allegato 3bis - Schema di Accordo quadro (Lotti dal 12 al 20)
- Allegato 4 - Patto di Integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
- Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 6 - Atto di nomina responsabile trattamento dati (Lotti 16, 17, 18 e 19)

DATO ATTO CHE il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del documento Bando-tipo 1/2017 pubblicato dall'ANAC in relazione alle forniture e ai servizi aggiornato dalla UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori del PTV con le sezioni relative alla gara telematica;

VERIFICATO che per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla suddetta procedura, pari a complessivi € 3.790.638,80 Iva inclusa, gli stessi graveranno sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Descrizione Conto	Competenza	2021	2022	2023	2024
501010309000 <i>Protesi</i>	Competenza Farmacia Clinica	€ 890,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 6.260,00
	Competenza Conto Deposito	€ 157.005,00	€ 1.256.040,00	€ 1.256.040,00	€ 1.100.103,80
TOTALE IVA INCLUSA per anno		€ 157.895,00	€ 1.263.190,00	€ 1.263.190,00	€ 1.106.363,80

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO CHE i suddetti oneri sono riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2;

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di *budget*, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sottoconti economici di rispettivo riferimento - per l'anno 2021 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto *"Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."*, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020 e che per i successivi anni saranno iscritti nei relativi bilanci di previsione;

PRECISATO CHE l'impegno di spesa sarà eventualmente ridotto all'esito dell'aggiudicazione;

EVIDENZIATO CHE, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, la UOC Farmacia clinica ha segnalato la necessità di garantire la prosecuzione, nelle more dell'espletamento della nuova procedura oggetto del presente provvedimento, della attuale fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari da contratti stipulati in esito a procedura già aggiudicata con Deliberazione n. 789 del 07/08/2018 sopra richiamata;

DATO ATTO CHE la facoltà per la stazione appaltante di procedere a proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice è prevista dai suddetti contratti all'art. 6 comma 4, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO disporre proroga tecnica fino al 15/11/2021 degli attuali contratti da aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 789 del 07/08/2018 agli stessi prezzi patti e condizioni e per un importo massimo presuntivo di spesa, stimato in relazione agli attuali consumi, pari a complessivi € 571.250,00 Iva esclusa;

RITENUTO di sottoporre gli affidamenti in proroga oggetto del presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'attivazione medio tempore dei contratti da nuova procedura di gara;

DATO ATTO CHE in caso di proroga tecnica restano validi i CIG riferiti all'affidamento originario, come da indicazioni ANAC;

EVIDENZIATO CHE, in esito alla predetta procedura aggiudicata con Deliberazione n. 789/2018, l'operatore economico Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori è risultato aggiudicatario dei Lotti in Accordo quadro 3-4-9-14-18-19;

PRESO ATTO CHE, con nota in atti prot. n. 0021018/2020, l'operatore economico ARtech S.r.l. ha comunicato l'intervenuta formalizzazione, in data 16/09/2020, di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con il fornitore Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori con decorrenza dal 16/09/2020, avente ad oggetto, tra l'altro, *"[...] limitatamente ed esclusivamente ai prodotti di produzione Endologix inc., i rapporti contrattuali in essere con la clientela ospedaliera ubicata nelle Regioni Lazio e Marche descritti nell'elenco tassativo All. B"*, corredando detta comunicazione di subentro, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), punto 2, del Codice, con la documentazione di rito;

PRESO ATTO CHE, con nota del 14/05/2021 in atti prot. n. 0010805/2021, l'operatore economico ARtech S.r.l. ha specificato che la sopradetta operazione societaria e il conseguente subentro nel rapporto contrattuale

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

e nelle eventuali proroghe riguardano i Lotti 18 e 19 della attuale fornitura;

SPECIFICATO nei confronti dell'operatore economico ARtech S.r.l. risultano effettuate con esito positivo le verifiche di legge sul possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice dei contratti pubblici che disciplina i casi di modifiche soggettive del contratto a seguito di operazioni societarie;

RITENUTO PERTANTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), punto 2, del Codice, e per gli effetti della proroga tecnica della fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari, il subentro dell'operatore economico ARtech S.r.l. al fornitore Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori nella titolarità del rapporto contrattuale avente oggetto i Lotti 18 e 19, nei limiti dei rispettivi importi massimi oggetto della proroga tecnica semestrale e in base alle percentuali massime di aggiudicazione in Accordo quadro;

PRECISATO CHE per i Lotti 3-4-9-14-19 non si procede a proroga tecnica nei confronti dei seguenti fornitori in quanto i relativi prodotti sono stati dichiarati non più disponibili dai fornitori medesimi:

- Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori per i Lotti 3-4-9-14;
- Omniamed S.r.l. per il Lotto 19;

STABILITO PERTANTO CHE, relativamente ai sopra citati Lotti 3-4-9-14-19, la Fondazione si riserva di procedere, nel corso del periodo di proroga tecnica, ad emettere ordinativi di fornitura nei confronti degli altri operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi quadro e nel rispetto della graduatoria autorizzata con la citata Deliberazione n. 789/2018 nonché delle predette percentuali massime di aggiudicazione;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla proroga tecnica, gli stessi, pari a complessivi € 594.100,00 Iva inclusa, graveranno sul seguente sottoconto per l'esercizio di seguito indicato:

Descrizione Conto	Competenza	2021
501010309000 <i>Protesi</i>	Competenza Farmacia Clinica	€ 3.021,56
	Competenza Conto Deposito	€ 591.078,44
TOTALE IVA INCLUSA		€ 594.100,00

DATO ATTO CHE i suddetti oneri sono riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2;

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di *budget*, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sottoconti economici di rispettivo riferimento - per l'anno 2021 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "*Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020;

RICHIAMATO gli artt. 31 e 101 del Codice che prevedono, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, la nomina di un Responsabile unico del procedimento e di un Direttore dell'esecuzione del contratto con i compiti previsti dal suddetto Codice, cui si fa integrale rinvio;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare l'indizione della *"Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione"* da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, per un valore complessivo pari a € 3.644.845,00 Iva esclusa, al netto delle opzioni di rinnovo e di proroga previste nella documentazione di gara;
2. di autorizzare la previsione, nella documentazione di gara, dell'opzione di rinnovo degli affidamenti che il PTV potrà esercitare al termine del periodo contrattuale per un periodo massimo di 24 mesi, nonché della eventuale proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 mesi, , per valore stimato complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, pari a € 6.682.215,83 IVA esclusa;
3. di approvare la documentazione di gara allegata al presente atto quale parte integrante costituita dal Disciplinare di gara (Allegato A) e dai relativi allegati: Allegato 1 - Capitolato Tecnico Allegato 1A - Dettaglio della Fornitura; Allegato 1B - Criteri di valutazione; Allegato 1C - Schema elementi migliorativi; Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative; Allegato 3 - Schema di Contratto (Lotti dal 1 al 11); Allegato 3bis - Schema di Accordo quadro (Lotti dal 12 al 20); Allegato 4 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012); Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo; Allegato 6 - Atto di nomina responsabile trattamento dati (Lotti 16, 17, 18 e 19);
4. di far gravare gli oneri economici di cui alla disposizione di indizione del precedente punto 1, pari a complessivi € 3.790.638,80 Iva inclusa, sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Descrizione Conto	Competenza	2021	2022	2023	2024
501010309000 Protesi	Competenza Farmacia Clinica	€ 890,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 6.260,00
	Competenza Conto Deposito	€ 157.005,00	€ 1.256.040,00	€ 1.256.040,00	€ 1.100.103,80
TOTALE IVA INCLUSA per anno		€ 157.895,00	€ 1.263.190,00	€ 1.263.190,00	€ 1.106.363,80

dando atto che i suddetti oneri:

- sono riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2;
- con riguardo all'esercizio 2021 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto *"Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."*, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020;
- con riguardo ai successivi esercizi, saranno ricompresi nei bilanci di previsione dei rispettivi anni di riferimento;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

5. di autorizzare la proroga tecnica fino al 15/11/2021 degli attuali contratti di fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari da aggiudicazione di procedura aperta suddivisa in 28 Lotti disposta con Deliberazione n. 789/2018, ad eccezione dei contratti stipulati con il fornitore Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori per i Lotti 3-4-9-14 e con il fornitore Omniamed S.r.l. per il Lotto 19, per i quali non si procede a proroga per esaurita disponibilità dei relativi prodotti;
6. di autorizzare la proroga tecnica di cui al precedente punto 5 agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti e per un importo massimo presuntivo di spesa pari a complessivi € 571.250,00 Iva esclusa;
7. di autorizzare, agli effetti della proroga tecnica dei Lotti 18 e 19, il subentro ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), punto 2, del Codice dell'operatore economico ARtech S.r.l. (affittuario, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) - 40033 - Via del Lavoro 30/11 - codice fiscale e partita IVA 03884731203) all'attuale fornitore Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori (concedente, con sede legale in Roma - 00149 - Via Giuseppe Belluzzo n. 1 - codice fiscale e partita IVA 09737211004) nella titolarità del relativo rapporto contrattuale, in base alle percentuali massime di esecuzione scaturenti dall'aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 789/2018;
8. di sottoporre gli affidamenti in proroga tecnica alla condizione risolutiva dell'attivazione medio tempore dei nuovi contratti che saranno stipulati in esito alla procedura di gara indetta con il presente provvedimento;
9. di far gravare gli oneri economici derivanti dalla disposizione di proroga tecnica del precedente punto 5, pari a complessivi € 594.100,00 Iva inclusa, sul seguente sottoconto per l'esercizio di seguito indicato:

Descrizione Conto	Competenza	2021
501010309000 <i>Protesi</i>	Competenza Farmacia Clinica	€ 3.021,56
	Competenza Conto Deposito	€ 591.078,44
TOTALE IVA INCLUSA		€ 594.100,00

dando atto che i suddetti oneri:

- sono riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2;
- non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del Codice, per la procedura di cui al punto 1, Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, e Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Paolo Faccendini, Dirigente Farmacista UOC Farmacia clinica, con i compiti previsti dal Codice cui si fa integrale rinvio;
11. di confermare, per la proroga tecnica di cui al punto 5, Direttore dell'esecuzione del contratto, la Dott.ssa Maria Grazia Celeste, Direttore della Farmacia Clinica;
12. di provvedere ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet del PTV.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine (comprenditive del frontespizio) e da n. 1 allegato, Allegato A Disciplinare di gara - n. pagg. 34 - e relativi allegati, costituiti dal seguente numero di pagine:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico - n. pagg. 9
- Allegato 1A - Dettaglio della Fornitura - n. pagg. 3

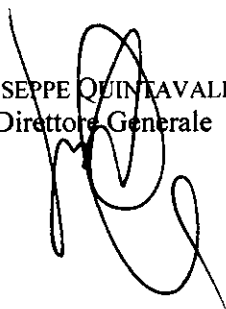
Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

-
- Allegato 1B - Criteri di valutazione - n. pagg. 4
 - Allegato 1C - Schema elementi migliorativi - n. pagg. 1
 - Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative - n. pagg. 7
 - Allegato 3 - Schema di Contratto (Lotti dal 1 al 11) - n. pagg. 16
 - Allegato 3bis - Schema di Accordo quadro (Lotti dal 12 al 20) - n. pagg. 16
 - Allegato 4 - Patto di Integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012) - n. pagg. 3
 - Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo - n. pagg. 1
 - Allegato 6 - Atto di nomina responsabile trattamento dati (Lotti 16, 17, 18 e 19) - n. pagg. 8

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per
l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante
conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione**

1.	PREMESSE.....	4
1.1	Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA.....	4
1.2	Registrazione delle Ditte	5
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1	Documenti di gara	5
2.2	Tempistica e chiarimenti	5
2.3	Comunicazioni.....	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	7
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
4.1	Durata.....	7
4.2	Opzioni e rinnovi.....	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6.	REQUISITI GENERALI	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1	Requisiti di idoneità.....	11
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	11
	Non richiesti.	11
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
	Presentazione di campioni.....	11
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12	
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8.	AVVALIMENTO	12
9.	SUBAPPALTO	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA	12
11.	SOPRALLUOGO	15
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16

li

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA).....	18
15.1	Domanda di partecipazione.....	19
15.2	Documento di gara unico europeo	20
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	21
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA.....	24
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	26
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
18.1	Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.....	27
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	27
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	27
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	29
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	29
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI.....	31
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

1. **PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori, codice AUSA 0000247771, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura triennale **di protesi, endoprotesi e patch vascolari, suddivisa in 20 Lotti**, come meglio specificato **nell'Allegato 1 Capitolato Tecnico e nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura**.

L'affidamento in oggetto è disposto con deliberazione del Direttore Generale, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del PTV; l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è codice NUTS: ITI43.

I CIG dei singoli Lotti sono indicati nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** è il Dott. Paolo Faccendini, UOC Farmacia clinica.

1.1 **Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA**

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (d'ora in poi anche "Sito").

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Al fine della partecipazione alla procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2 "Registrazione delle ditte".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.2 Registrazione delle Ditte

La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SISTEMA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d'Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al Sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
 - Allegato 1 - Capitolato Tecnico
 - Allegato 1A - Dettaglio della Fornitura
 - Allegato 1B - Criteri di valutazione
 - Allegato 1C - Schema elementi migliorativi
 - Allegato 2 - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
 - Allegato 3 - Schema di Contratto (Lotti dal 1 al 11)
 - Allegato 3bis - Schema di Accordo quadro (Lotti dal 12 al 20)
 - Allegato 4 - Patto di Integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
 - Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
 - Allegato 6 - Atto di nomina responsabile trattamento dati (Lotti 16, 17, 18 e 19)

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <http://www.ptvonline.it/bandidigara.asp> - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.

2.2 Tempistica e chiarimenti

Tempistica:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:
- Data apertura documentazione amministrativa:

Chiarimenti:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inviare - entro il termine sopra indicato - mediante il Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato e in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite Sistema e con la pubblicazione in forma anonima sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <http://www.ptvonline.it/bandidigara.asp> - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.

2.3 Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del Codice, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica mediante il Sistema all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). Medesimi canali verranno utilizzati per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis e 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante Sistema all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/> sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari suddivisa in 20 Lotti, per i quantitativi indicati nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

La procedura ha un valore complessivo per la durata triennale, pari a € **3.644.845,00** al netto dell'IVA.

L'importo posto a base d'asta per singolo Lotto non è superabile, **pena l'esclusione** dalla procedura.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a **zero** ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura di materiali.

CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'affidamento (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 mesi e si intende decorrente dalla data di avvio del contratto. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nell'Allegato 1 Capitolato Tecnico.

La fornitura verrà remunerata sulla base dei prezzi unitari offerti e aggiudicati in sede di gara.

Per i Lotti 12, 13 e 14 il concorrente ha la facoltà di presentare, nella sezione di offerta economica, eventuale Listino prezzi di ulteriori moduli aggiuntivi a quanto specificato nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura che il concorrente stesso mette a disposizione del PTV fermo restando che, in caso di necessità, il PTV si riserva di effettuare una valutazione di merito economico e tecnico in riferimento al prezzo e ai dispositivi presenti in detto Listino. Pertanto, in alcun caso il PTV è obbligato ad acquisire i moduli aggiuntivi in parola dall'aggiudicatario dei predetti Lotti.

L'Allegato 1A al Capitolato Tecnico "Dettaglio della Fornitura" indica anche la modalità di gestione dei dispositivi in parola distinta in modalità di consegna "a magazzino" e di gestione in "conto deposito" a richiesta come meglio descritto nel Capitolato Tecnico all'art. 4.

Per i Lotti dal 1 al 11 l'aggiudicazione avverrà, per singolo Lotto, a favore del concorrente che si sarà classificato primo nella graduatoria definitiva di gara data dalla somma del punteggio di merito tecnico e di merito economico miglior punteggio come di seguito indicato.

Per i Lotti dal 12 al 20 l'aggiudicazione per singolo Lotto è stabilita, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, a favore di più operatori economici con i quali il PTV stipulerà apposito Accordo Quadro, in particolare:

- **per i Lotti 12 e 13 e per i Lotti dal 15 al 20** l'aggiudicazione avverrà sulla base delle regole di seguito indicate:
 - A) **il 70% del fabbisogno triennale** dei dispositivi oggetto del Lotto così come indicato nell'Allegato 1A "Dettaglio della fornitura", arrotondato alla unità inferiore, a favore dell'**operatore economico risultato primo nella graduatoria finale** data dalla somma dei punteggi di merito tecnico ed economico;

- B) **il restante 30% del fabbisogno triennale** dei dispositivi oggetto del Lotto così come indicato nell'allegato 1A "Dettaglio della fornitura" a favore degli operatori collocati in graduatoria.

Tale modalità consentirà ai Clinici di scegliere, per casi specifici, il dispositivo medico in funzione delle singole esigenze del paziente fermo restando che tale scelta, opportunamente motivata, tiene conto dell'ordine di collocazione in graduatoria dei concorrenti.

- **per il Lotto 14** l'aggiudicazione avverrà a favore di tutti gli operatori economici collocati in graduatoria la cui offerta tecnica abbia superato la soglia minima di merito tecnico indicata al successivo paragrafo 18.4. Tale modalità consentirà ai Clinici di scegliere il dispositivo medico in funzione della patologia, e morfologia del paziente fermo restando che tale scelta, opportunamente motivata, tiene conto dell'ordine di collocazione in graduatoria dei concorrenti.

Ciascun Accordo Quadro sottoscritto con i suddetti operatori avrà un valore pari al 100% dell'importo di aggiudicazione del Lotto fermo restando che tale percentuale rappresenta il valore massimo che la sommatoria dei singoli Appalti Specifici potrà complessivamente raggiungere.

Per i Lotti dal 1 al 11 sarà sottoscritto con l'aggiudicatario un Contratto di fornitura di durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, che si intenderà concluso anche prima della scadenza temporale qualora il fabbisogno fosse utilizzato interamente prima di tale data.

Per i Lotti dal 12 al 20 l'Accordo Quadro che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario avrà validità di 36 mesi. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun Fornitore si impegna a stipulare Appalti Specifici (Ordini contratto) con il PTV fino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione secondo le regole sopra descritte.

I quantitativi indicati nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura sono da considerarsi meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività del PTV e su fabbisogni presuntivi futuri. Il PTV si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi ivi indicati e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Il PTV si riserva di dare avvio all'esecuzione dei Contratti/Accordi Quadro in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. In tal caso l'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Il contratto non sarà più efficace in caso di decadenza delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Durante il periodo di efficacia, i Contratti/Accordi Quadro potranno essere modificati senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nei contratti originari o migliorative. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dei contratti.

4.2 Opzioni e rinnovi

Alla scadenza dei Contratti / Accordi Quadro stipulati per singolo Lotto, della durata di 36 mesi, il PTV si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura, per un massimo di ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per il PTV.

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata dal PTV per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per il PTV.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto** comprensivo dell'opzione di rinnovo di 24 mesi e dell'opzione di proroga di 6 mesi è pari a **€ 6.682.215,83** al netto di Iva, suddiviso per singolo Lotto come indicato nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

5. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

È ammesso il concorrente che si impegna fin d'ora ad eseguire l'appalto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo allo stesso.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesti.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non richiesti.

Presentazione di campioni

Ai fini della partecipazione alla procedura non è richiesto ai concorrenti di presentare prodotti campione. I Concorrenti si rendono, tuttavia, disponibili a consegnare prodotti campione, su espressa richiesta della Commissione giudicatrice. Tali prodotti potranno essere utilizzati per prove in uso clinico finalizzata a una più completa e puntuale valutazione qualitativa da parte della Commissione medesima. I prodotti campione eventualmente richiesti dalla Commissione dovranno essere consegnati entro un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dall'invio della richiesta.

La campionatura si intende in ogni caso presentata e ceduta a titolo gratuito al PTV e, pertanto, non sarà restituita.

L'eventuale campionatura dei prodotti offerti dai Concorrenti che risulteranno aggiudicatari della procedura costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

I plichi di campionatura dovranno essere consegnati presso Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Ufficio Protocollo - Settore I - Piano 2° presso il punto accoglienza

della Direzione generale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto secondo quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 2 bis del Codice.

8. AVVALIMENTO

Non applicabile.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del valore complessivo triennale posto a base di gara del Lotto o dei Lotti per cui si partecipa** (Allegato 1A Dettaglio della Fornitura, colonna "Importo triennale a base di gara € IVA esclusa"), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice (per il calcolo del valore della garanzia non si considerano le opzioni di rinnovo e di proroga);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria non è richiesta in caso di offerta per uno o più Lotti il cui valore complessivo, anche determinato dalla somma di due o più Lotti, sia inferiore a € 40.000,00.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 2) contenere espressa menzione del Lotto o dei Lotti cui la garanzia si riferisce e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

A. In formato elettronico, allegata sul SISTEMA:

- In originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato decreto;

[In alternativa]

- Sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

B. In formato cartaceo:

- In originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 e inviata, in busta chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81 - 00133 Roma - Ufficio Protocollo - Settore I - Piano 2° presso il punto accoglienza della Direzione generale**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00.

La garanzia provvisoria deve pervenire all'indirizzo sopra indicato entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.

La busta contenente la garanzia provvisoria deve riportare all'esterno le seguenti informazioni:

- Denominazione o ragione sociale del concorrente;
- Oggetto della gara;
- Dicitura "Garanzia provvisoria";

La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, il concorrente deve in ogni caso allegare al Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC da ultimo vigente pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e

concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative devono essere redatti sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <http://www.ptvonline.it/bandidigara.asp> - Procedure Aperte nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA)

La Busta documentazione (amministrativa) contiene:

- la Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative di cui ai paragrafi 15.1 e 15.3.1;

- il DGUE di cui al paragrafo 15.2;
- la documentazione a corredo di cui al paragrafo 15.3.2.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative.

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, in quanto istanza diretta ad una pubblica amministrazione. L'assolvimento dell'imposta di bollo è effettuata dal concorrente utilizzando l'Allegato 5 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano

sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul Sistema anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1 e 2, 47, comma 1 del d.p.r. 445/2000 e 65, comma 1 lett. c) del d.lgs. 82/2005.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della Busta Documentazione amministrativa.

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SISTEMA:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul Sistema, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti

nelle c.d. “black list”

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi de l'art. 1 comma 3 del D.M. 1412.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Con la Domanda di partecipazione di cui all'Allegato 2, ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative ivi contenute.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE e all'Allegato 2 Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative, allega sul Sistema i seguenti documenti:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. Certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano le riduzioni dell'importo della garanzia (per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);
5. Documentazione richiesta dal paragrafo 15.2 del presente disciplinare (nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice);
6. Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato 5 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle seguenti modalità:
 - applicando e annullando il contrassegno telematico sul modulo, all'interno del riquadro "Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico" dell'Allegato 5 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo con specifica dichiarazione in calce del numero identificativo e la data dello stesso;
 - virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. Ai fini dell'attestazione del pagamento, anche in questo caso può essere utilizzato il modello di cui all'Allegato 5;
7. Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 15.1;
8. Documentazioni e dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 15.3.3 (eventuali - in caso di soggetti associati).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La Busta tecnica contiene, a pena di esclusione, per ciascun Lotto, la seguente documentazione, da allegare sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

- I. Scheda tecnica del produttore per ogni prodotto offerto riportante:
 - indicazione della marca/nome commerciale del dispositivo;
 - destinazione d'uso;
 - composizione e caratteristiche dei materiali;
 - compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di tossicità effettuati;
 - dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, etc.);
 - misure disponibili per il medesimo dispositivo (diametri, lunghezze, etc.);
 - processo di sterilizzazione adottato ove richiesto;
 - eventuali avvertenze per l'uso, la limitazione d'uso e lo stoccaggio;
- II. Documento riepilogativo - mediante compilazione dell'Allegato 1C - per ogni voce della tabella dei criteri di valutazione di merito tecnico di cui all'Allegato 1B, che riporti specifica sezione e pagina della scheda tecnica/documento allegato attestante l'elemento offerto dal concorrente e oggetto di valutazione;
- III. Indicazione della Ditta produttrice e dell'eventuale distributore, se non indicata nella scheda tecnica;
- IV. Apposita dichiarazione del produttore/fabbricante attestante il possesso della marcatura CE e la produzione conforme alle norme F.U. e/o CE in vigore ovvero copia del certificato CE del dispositivo, se non indicata nella scheda tecnica;
- V. Codice identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2009 e che dovrà corrispondere con il codice indicato nell'offerta economica come di seguito indicato;

- VI. In caso di offerta di prodotti equivalenti ai sensi dell'art. 68 del Codice, "documentazione tecnica del fabbricante o relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto oggetto di apposita dichiarazione" ovvero "una prova idonea a dimostrare l'equivalenza del bene con quanto richiesto nel capitolato tecnico" (qualora manchi tale documentazione/prova segue l'esclusione automatica dalla gara);
- VII. Eventuale relazione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al successivo paragrafo 16.1

Al momento della presentazione dell'offerta tecnica sul Sistema, il concorrente dovrà allegare nei campi obbligatori i relativi documenti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'Offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

L'offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

16.1 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare sul Sistema una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza

delle informazioni rese disponibili.

non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La Busta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione del prezzo unitario offerto per singola voce che compone il Lotto e il prezzo complessivo triennale di ciascun Lotto, esclusa Iva/o di altre imposte e contributi di legge, offerto dal concorrente per l'esecuzione della fornitura e di tutti i servizi descritti nell'Allegato 1 Capitolato Tecnico e Allegato 1A Dettaglio della fornitura, nonché:

- il codice dell'articolo offerto;
- il CND;
- il numero di iscrizione al repertorio dei dispositivi medici;
- l'indicazione della percentuale dell'IVA da applicare.

Per i Lotti 12, 13 e 14 eventuale Listino prezzi di ulteriori moduli aggiuntivi che il concorrente mette a disposizione del PTV fermo restando la valutazione che il PTV si riserva di effettuare in merito alla congruità economica e tecnica.

Il prezzo offerto deve essere espresso con n. 2 cifre decimali e si intende riferito a tutte le misure offerte per una singola voce.

Non sono ammesse offerte economiche che superino l'importo complessivo posto a base d'asta per singolo Lotto.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

L'aggiudicazione avviene sulla base del prezzo complessivo triennale offerto, il quale non può superare il valore posto a base di gara a pena di esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Massimo 70
Offerta economica	Massimo 30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato 1B Criteri di valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 36 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla predetta soglia e saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche, le sole offerte tecniche che avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo pari o superiore a 36 punti.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Distinto: 0,8
- Buono: 0,6
- Discreto: 0,4
- Sufficiente: 0,2
- Non sufficiente: 0

Per ciascun subcriterio, una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il coefficiente medio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'Offerta economica, è attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_i = (P_{min} / P_i) \times 30$$

Dove:

- PE_i è il punteggio economico conseguito dal Concorrente i-esimo;
- P_{min} è il valore complessivo dell'offerta più basso tra quelle valide presentate dai Concorrenti;
- P_i è il valore complessivo dell'offerta del Concorrente i-esimo;
- 30 è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo

a punteggio assoluto.

Si precisa che il punteggio attribuito per ogni criterio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il Punteggio Tecnico è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{1,i} \times P_1 + C_{2,i} \times P_2 + \dots + C_{n,i} \times P_n$$

dove

PT_i = punteggio tecnico concorrente i ;

$C_{1,i}$ = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i ;

$C_{2,i}$ = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i ;

$C_{n,i}$ = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_1 = Punteggio max criterio di valutazione 1;

P_2 = Punteggio max criterio di valutazione 2;

P_n = Punteggio max criterio di valutazione n .

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico PT_i .

Il punteggio così ottenuto sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al paragrafo 18.3 per il relativo punteggio massimo di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare.

I valori così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SISTEMA e ad esse potrà partecipare ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sistema, accessibili dal sito: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno indicato al precedente paragrafo 2.2.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale", in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Sistema almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul Sistema.

Successivamente procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) verificare la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali così come indicati nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, ove ricorrano i presupposti;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non sussistono cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall'ANAC e/o dal legislatore.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica virtuale, all'apertura della busta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La Commissione procederà a valutare l'idoneità dei prodotti offerti e, dunque, la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte

tecniche e della campionatura (ove richiesta) e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia minima di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione esporrà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle buste economiche e acquisizione delle relative offerte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio di merito economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione giudicatrice procederà a richiedere ai concorrenti, tramite Sistema, offerta economica migliorativa da inviare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, parimenti tramite Sistema.

In successiva seduta pubblica virtuale, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte migliorative ovvero, in caso non pervengano offerte migliorative oppure pervengano offerte migliorative di eguale entità/valore, al sorteggio "automatico" mediante Sistema.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 3 e 7 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 3 e 7 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto per il PTV è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità di seguito indicate.

In riferimento alla **garanzia definitiva**, si precisa quanto segue:

- **per i Lotti dal 1 al 11** l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva fissata nella misura pari al 10% del valore dell'aggiudicazione del Lotto secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- **Per i Lotti 12 e 13 e per i Lotti dal 15 al 20**, i sottoscrittori di Appalti Specifici pari al 70% del fabbisogno per singolo Lotto dovranno prestare la garanzia fideiussoria definitiva in funzione del valore della fornitura corrispondente a tale percentuale. Il valore della garanzia tiene conto di quanto indicato agli articoli 93 e 103 del Codice;
- **per il Lotto 14**, gli aggiudicatari dovranno prestare una garanzia definitiva fissata nella misura pari al 10% del valore dell'aggiudicazione del Lotto secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tra cui marcatura temporale del relativo documento informatico, oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese imposta di bollo e di registro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e

diffusi tramite il sito internet www.ptvonline.it, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Viale Oxford 81 00133 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Viale Oxford 81 00133 Roma.

Per i **Lotti 16, 17, 18 e 19** l'esecuzione contrattuale può comportare il trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti) da parte dell'aggiudicatario rispetto al quale la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è Titolare del Trattamento. In tal caso i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento e sarà nominato dalla committente Titolare del trattamento con apposito atto di cui all'Allegato 6 del presente disciplinare. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28.

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per
l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante
conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione**

Capitolato Tecnico

Allegato 1 al Disciplinare di gara

1. PREMESSA.....	3
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	3
3. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA	4
4. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA.....	5
4.1 GESTIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE RIPARTITE.....	5
4.2 GESTIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE “SU RICHIESTA”	5
4.3 GESTIONE DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO.....	5
5. CONTROLLI SULLE FORNITURE	6
6. INNOVAZIONE TECNOLOGICA.....	7
7. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA.....	7
8. VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	7
9. REFERENTE DEL FORNITORE	8
10. INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di **protesi, endoprotesi e patch vascolari suddivisa in 20 Lotti** per le esigenze della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencati dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato Tecnico e nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

Il presente Capitolato descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima pertanto il PTV non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile, in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso fatta salva la presentazione della documentazione come indicato al Disciplinare di gara.

Se espressamente richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà erogare, per tutta la durata della fornitura, una sessione formativa di non meno di 2 ore entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del relativo contratto, volte a garantire il corretto utilizzo del dispositivo acquistato da parte del personale sanitario. L'aggiudicatario si impegna, comunque, ad erogare ulteriori sessioni formative nel corso di tutta la durata contrattuale.

L'appalto è suddiviso in 20 Lotti descritti nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, i prodotti richiesti dovranno:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
- essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi;
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale dalla documentazione di gara.

Il PTV, sia ai fini dell'aggiudicazione, sia nel corso della validità contrattuale si riserva la facoltà di effettuare apposite analisi chimiche per verificare i materiali di composizione dei prodotti offerti e la corrispondenza degli stessi a quanto previsto nella documentazione di gara e nella scheda tecnica presentata dall'aggiudicatario.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d'uso.

3. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L'etichetta dovrà riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato I al D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.

I prodotti dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito indicate.

Per quanto riguarda la sterilizzazione, per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando è possibile, è preferibile la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene. Nel caso in cui la sterilizzazione sia di tale tipologia, su richiesta, devono essere fornite le certificazioni di controllo dei residui sui singoli Lotti.

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del *Notified Body*
- Eventuale numero di repertorio
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione

Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del *Notified Body*
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo

L'imballaggio dovrà essere gratuito, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

4. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Il servizio di consegna dei dispositivi medici oggetto della procedura dovrà essere prestata dal Fornitore presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford 81 – Roma.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti nel presente articolo, il Fornitore provvederà a dare tempestiva comunicazione al PTV e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante. Ove necessario, il PTV provvederà ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di consegna in bancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

Il Fornitore dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Per tutte le modalità di consegna di seguito descritte, l'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

4.1 GESTIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE RIPARTITE

Per i Lotti per i quali nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura è indicata la modalità di gestione "a magazzino" (**Lotto 1**), il PTV emetterà richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da consegnare e il luogo di consegna. Gli ordini saranno trasmessi a mezzo NSO. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite **entro 7 giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione della richiesta.

In casi eccezionali, quando **Purgenza del caso lo richieda** e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio del PTV, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque **entro 2 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della comunicazione.

4.2 GESTIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE "SU RICHIESTA"

Per i Lotti per i quali nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura è indicata la modalità di gestione "su richiesta" (**Lotti 16, 17 18 e 19**), il Fornitore entro 8 ore lavorative dall'invio dell'ordine dovrà comunicare al PTV la data di consegna che non dovrà comunque essere superiore alle **9 settimane dalla data di invio dell'ordine** stesso da parte del PTV per la singola protesi richiesta.

4.3 GESTIONE DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO

Per i Lotti per i quali nell'Allegato 1A Dettaglio della Fornitura è indicata la modalità di gestione "conto deposito" (**Lotti dal 2 al 15 e Lotto 20**), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) procederà a trasmettere al Fornitore l'elenco e le quantità per singolo articolo che dovranno essere consegnati in conto deposito e che andranno a costituire il "magazzino" del Fornitore presso il PTV. Il quantitativo dei dispositivi che andranno a costituire il magazzino in conto deposito sarà definito in funzione delle esigenze chirurgiche del PTV.

Nel corso della durata contrattuale la struttura referente del PTV per la fornitura in conto deposito procederà a comunicare al Fornitore, entro 24 ore all'utilizzo del materiale stesso (salvo diverso accordo scritto con il DEC), l'elenco del materiale utilizzato per il quale è necessario che l'appaltatore stesso proceda al reintegro; tale reintegro dovrà avvenire entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di utilizzo salvo per i casi di urgenza per cui il reintegro dovrà essere effettuato entro 24 ore alla ricezione della richiesta. La consegna dei dispositivi da reintegrare avverrà presso i luoghi/magazzini comunicati dal DEC.

Nel periodo contrattuale l'aggiudicatario avrà la facoltà, previa espressa anticipata richiesta al DEC, di visionare, verificare, sostituire i dispositivi consegnati in conto deposito. Il DEC accorderà il sopralluogo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini del PTV.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di indisponibilità anche temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione ai DEC che, ove necessario, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

Resta inteso che ogni modalità di gestione delle consegne diversa da quanto previsto nel presente Capitolato e, in particolare nel presente articolo, dovrà essere concordata con il DEC pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Resta, inoltre, inteso che non è consentita la consegna di prodotti diversi da quelli aggiudicati.

I prodotti consegnati in conto deposito saranno regolarmente fatturati dal Fornitore nel momento del loro effettivo utilizzo risultante dall'emissione dell'ordine da parte del PTV.

La responsabilità sulla corretta conservazione dei prodotti in conto deposito è a carico del PTV purché il Fornitore comunichi al PTV medesimo eventuali specifiche esigenze di conservazione. A tal fine il Fornitore potrà utilizzare un proprio vano/armadio per la conservazione dei prodotti oggetto del Lotto/Lotti di aggiudicazione. In tal caso tale vano/armadio si intende di proprietà del Fornitore e dovrà essere chiuso a chiave. Copia di tale chiave sarà consegnata al DEC o suo delegato che potrà utilizzarla solo nei casi effettivamente necessari.

Il predetto vano/armadio sarà collocato presso un magazzino del PTV.

In nessun caso il PTV remunererà il Fornitore per dispositivi medici non utilizzati e/o scaduti. Il Fornitore è obbligato a ritirare dal suddetto magazzino i dispositivi medici con scadenza uguale o inferiore a 6 mesi salvo diverso accordo scritto con il DEC.

5. CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti del PTV. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dal PTV in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il PTV procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

6. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore in vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre al DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su *end point* clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), il PTV sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto.

7. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della procedura di gara, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del contratto, il PTV si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere il contratto.

8. VERIFICHE DELLA FORNITURA

Il PTV si riserva di svolgere controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.

9. REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con il PTV, ad eccezione di:

- giorni festivi
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio
- seconda e terza settimana di agosto.

Il PTV potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Al momento della sottoscrizione del Contratto il Fornitore dovrà individuare un proprio referente che sia un'interfaccia unica per il PTV.

10. INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze contrattuali comporteranno l'applicazione delle penali di seguito indicate:

- in caso mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4.1 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei dispositivi gestiti in modalità "a magazzino" nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria di € 70,00 per ogni giorno di ritardo, e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di consegne in urgenza;
- in caso mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4.2 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei dispositivi gestiti in modalità "su richiesta", ivi comprese consegne difformi, è prevista una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e di € 2.000,00 per casi di difformità. Le due tipologie di penali si intendono cumulabili;
- in caso mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4.3 del presente Capitolato Tecnico per il reintegro dei dispositivi gestiti in "conto deposito", ivi compresa la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di consegna di prodotti difformi da quelli aggiudicati e/o oggetto di ordine di consegna, è prevista una penale pecuniaria di € 200,00 oltre a quanto indicato nei punti che precedono;
- in caso mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria di € 300,00.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato.

Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del PTV di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dal PTV per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui il PTV dovesse incorrere per causa del Fornitore, con escussione della garanzia definitiva.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, il PTV può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che il PTV sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Linea	Tipologia	descrizione bene	M.F.	Modalità di gestione	note	Valore unitario indicativo	fabbricazione	importo ritenute IVA esclusa	importo ritenute a base di gara e IVA esclusa	importo opzione minimo per 24 mesi IVA esclusa	importo opzione proroga per 6 mesi IVA esclusa	Valore massimo minimo dell'appalto IVA esclusa	CIG
1	PATCH CAROTIDEI	Patch aderenti a parete scorta o standard, in teflono polimerico, garantito o non. Vant misure	1	a magazzino		55,00 €	375	20.625,00 €	20.625,00 €	13.750,00 €	3.437,50 €	37.812,50 €	875281074E
2	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE BIFORCATE	Protesi vascolari chirurgiche in elastro laminati biforcate per patologia dilatativa dell'arteria addominale. Vant misure	1	conto deposito		300,00 €	22	6.600,00 €	6.600,00 €	4.400,00 €	1.100,00 €	12.000,00 €	8752818D56
3	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE RETTE	Protesi vascolari chirurgiche in elastro laminati retti per patologia dilatativa dell'arteria addominale. Vant misure Vant diametro lunghezza da 10 a 29 cm Vant diametro lunghezza da 30 a 39 cm Vant diametro lunghezza ≥ 40 cm	1 2 3	conto deposito		220,00 € 240,00 € 250,00 €	7 7 7	1.540,00 € 1.680,00 € 1.750,00 €	4.970,00 €	3.313,33 €	828,33 €	9.111,67 €	8752827556
4	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE RETTE CON TRATTAMENTO ANTITROMBOTICO	Protesi vascolari chirurgiche in elastro laminati retti per patologia stenotomica dell'arteria addominale con trattamento antitrombotico. Vant diametri lunghezza 40 cm circa lunghezza 70 cm circa	1 2	conto deposito		500,00 € 550,00 €	15 15	7.500,00 € 8.250,00 €	15.750,00 €	10.500,00 €	2.625,00 €	28.875,00 €	8752837D94
5	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE BIFORCATE CON TRATTAMENTO ANTITROMBOTICO	Protesi vascolari chirurgiche in elastro laminati biforcate per patologia dilatativa dell'arteria addominale con trattamento antitrombotico. Vant diametri e lunghezze lunghezza 40 cm circa lunghezza 70 cm circa	1 2	conto deposito		700,00 € 750,00 €	15 15	10.500,00 € 11.250,00 €	21.750,00 €	14.500,00 €	3.625,00 €	39.875,00 €	8752845431
6	PROTESI VASCOLARI OPEN ARMATE	Protesi vascolari chirurgiche armate, epatrate, in e-PTFE con anelli integrati o separati e removibili per patologia delle arterie periferiche (Diposa (senza popliteo)) diam 5,6/7,8 mm, lunghezza ≥ 40 e < 60 cm diam 5,6/7,8 mm, lunghezza ≥ 60 e < 70 cm diam 5,6/7,8 mm, lunghezza ≥ 70 cm	1 2 3	conto deposito		800,00 € 1.200,00 € 1.800,00 €	7 7 15	5.600,00 € 8.400,00 € 27.000,00 €	41.000,00 €	27.333,33 €	6.833,33 €	75.166,67 €	875284977D
7	PROTESI VASCOLARI OPEN NON ARMATE	Protesi vascolari chirurgiche in e-PTFE non armate, epatrate, per patologia delle arterie periferiche. Vant diametri e lunghezze	1	conto deposito		400,00 €	6	2.400,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €	400,00 €	4.000,00 €	8752846093
8	PROTESI VASCOLARI OPEN AD ESTENSIBILITA' SVASATA	Protesi vascolari chirurgiche in e-PTFE per patologia delle arterie periferiche extra-gonali con stenosi stentata (piccoli vasi), rinforzare e non rinforzare o con rinforzo removibile. Vant tipologie e misure Vant diametro, lunghezza ≥ 70 cm	1	conto deposito		600,00 €	6	3.600,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	600,00 €	6.600,00 €	8752812A77
9	ENDOPROTESI VASCOLARI EPARINATA PREMONITATA SU PALLOONE	Endoprotesi extra periferica in e-PTFE epatrate premonite su pallone per il trattamento di stenosi/occlusioni e aneurismi delle arterie iliache e periferiche. Vant misure 1,5-2,5 cm 2,5-4,0 cm 5,5-8,0 cm	1 2 3	conto deposito		€ 2.650,00 € 3.000,00 € 3.500,00	6 45 60	15.900,00 € 135.000,00 € 198.000,00 €	348.900,00 €	232.600,00 €	58.150,00 €	639.650,00 €	8752878E69

Lotto	Tipologia	da realizzare	RE	Modalità di gestione	note	Valore unitario indicativo	Aliquanto rituale	importo rituale IVA esclusa	Importo rituale a base di gara e IVA	Importo opzione premio per 24 mesi IVA esclusa	Importo opzione premio per 4 mesi IVA esclusa	Valore massimo stimato del premio IVA esclusa	CIG
10	ENDOPROTESI VASCOLARE AD ALTA FORZA RADIALE PERMONFATA SU PALLONE	Endoprotesi vascolare arteria diaframma da circa 12 a circa 24 mm - lunghezza da circa 20 a circa 60mm Endoprotesi vascolare arteria diaframma da circa 5 a circa 10 mm - lunghezza da circa da circa 28 a circa 60 mm	1	conto deposito		€ 4.000,00	6	24.000,00 €	64.000,00 €	44.000,00 €	11.000,00 €	121.000,00 €	875288338D
11	ENDOPROTESI VASCOLARE EPARINATA AUTORESPANDIBILE	Endoprotesi arteria periferica in e-PTFE opzionale antecapabile per il trattamento di stenosi/occlusioni e aneurismi delle arterie iliache e periferiche. Vase misure: 7,5 cm 8-12cm 15-17cm >28cm	2	conto deposito		€ 2.800,00	15	42.000,00 €					
12	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SCOPARENALE	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali con possibilità di assemblaggio bi o tri modulare con aggiustamento . Vase misure: Corpo centrale + una o due prolunghe (a seconda se la protesi sia rispettivamente bimodulare o tri modulare, la protesi fina deve comunque assicurare la copertura dell'arteria addominale e delle arterie iliache). Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi	1	conto deposito	Accordo quadro 70/30	7.800,00 €	90	702.000,00 €	702.000,00 €	468.000,00 €	117.000,00 €	1.287.000,00 €	875289459E
13	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SCOTORINALE	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali con possibilità di assemblaggio bi o tri modulare con aggiustamento . Vase misure: Corpo centrale + una o due prolunghe (a seconda se la protesi sia rispettivamente bimodulare o tri modulare, la protesi fina deve comunque assicurare la copertura dell'arteria addominale e delle arterie iliache). Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi	1	conto deposito	Accordo quadro 70/30	8.400,00 €	90	756.000,00 €	756.000,00 €	504.000,00 €	126.000,00 €	1.386.000,00 €	8752899072
14	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SCOPARENALE A BASSO PROFILO	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali, con possibilità di assemblaggio bi o tri modulare con aggiustamento . La protesi fina deve comunque assicurare la copertura dell'arteria addominale e delle due gonfie iliache. Il sistema di ancoraggio deve essere a bimodulare profilo con un calibro esterno compreso tra 13 e 16F per tutti i diametri disponibili. Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi	1	conto deposito	Accordo quadro a favore di tutti gli operatori	8.300,00 €	30	249.000,00 €	249.000,00 €	166.000,00 €	41.500,00 €	456.500,00 €	8752899070

Loti	Tipologia	descrizione base	ML	Modalità di gestione	note	Valore unitario indicativo	Emballaggio materiale	importo totale IVA esclusa	Importo stimato a base di gara € IVA esclusa	Importo opzione rinnovo per 24 mesi IVA esclusa	Importo opzione proroga per 6 mesi IVA esclusa	Valore massimo stimato dell'acquisto IVA esclusa	CIG
15	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ARTERIA TORACICA	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, lesioni traumatiche e dissezioni dell'arteria toracica discendente, ascendente e laterale, diametro variabile da 12 a 28 mm, profilo cilindrico o conico. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	conto deposito	Accordo quadro 70/30	9.000,00 €	15	135.000,00 €	427.500,00 €	285.000,00 €	71.250,00 €	783.750,00 €	8752912B9
			2			9.500,00 €	15	142.500,00 €					
			3			10.000,00 €	15	150.000,00 €					
16	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 1 - 2 PENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi <u>flessibile</u> <u>custom made</u> per il trattamento di aneurismi paraviscerali. Corpo centrale con 1 e 2 fenestrazioni o branch, comprensivo di eventuale scallop. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	su richiesta	Accordo quadro 70/30	18.000,00 €	6	108.000,00 €	108.000,00 €	72.000,00 €	18.000,00 €	108.000,00 €	8752930A54
17	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 3 PENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi <u>flessibile</u> <u>custom made</u> per il trattamento di aneurismi paraviscerali. Corpo centrale con 3 fenestrazioni o branch, comprensivo di eventuale scallop. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	su richiesta	Accordo quadro 70/30	20.000,00 €	3	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	8752935CCD
18	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 4 PENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi <u>flessibile</u> <u>custom made</u> per il trattamento di aneurismi dell'arteria toraco-abdominale. Corpo centrale con 4 fenestrazioni o branch, comprensivo di eventuale scallop. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	su richiesta	Accordo quadro 70/30	22.000,00 €	3	66.000,00 €	66.000,00 €	44.000,00 €	11.000,00 €	121.000,00 €	875293701E
19	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ARTERIA AORTICA	Endoprotesi <u>flessibile</u> <u>branch</u> per aneurismi/dilatazioni dell'arteria aortica e dell'arteria ascendente. Corpo centrale con numero variabile di fenestrazioni/branch per i vasi epitelici, comprensivo di eventuale scallop e modulo per ascendente dove necessario alla fissazione del graft. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	su richiesta	Accordo quadro 70/30	25.000,00 €	9	225.000,00 €	225.000,00 €	150.000,00 €	37.500,00 €	412.500,00 €	87529445E3
20	ENDOPROTESI ILLIACA	Endoprotesi <u>linea branch</u> per il trattamento degli aneurismi iliaci con coinvolgimento ipogastrico, corpo centrale con branch + componente dedicato per arteria ipogastrica (qualora prevista). Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	1	conto deposito	Accordo quadro 70/30	8.000,00 €	30	240.000,00 €	240.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	440.000,00 €	8752958172
TOTALE								3.644.845,00 €	3.644.845,00 €	2.429.806,67 €	607.474,17 €	6.682.213,83 €	

Loti	Tipologia	descrizione lotto	criterio 1	punteggio	criterio 2	punteggio	criterio 3	punteggio	criterio 4	punteggio	criterio 5	punteggio	criterio 6	punteggio	totale
1	PATCH CAROTIDEI	Patch carotideo a parete sottile o standard, in idrofo polimero, eparinato o non. Varie misure	resistenza e tenuta del materiale alla sutura	20	caratteristiche del polimero	10	versatilità di impiego, conformabilità e duttilità	25	disponibilità di modelli, misure e spessori diversi	5	emostasi dopo impianto	10			70
2	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE BIFORCATE	Protesi vascolari chirurgiche in dacron knitted biforcate per patologie dilatative dell'aorta addominale. Varie misure	impermeabilità e bassa porosità del materiale	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	emostasi dopo impianto	10	disponibilità di misure diverse	5	70
3	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE RETTE	Protesi vascolari chirurgiche in dacron knitted retta per patologie dilatative dell'aorta addominale. Varie misure	impermeabilità e bassa porosità del materiale	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	emostasi dopo impianto	10	disponibilità di misure diverse	5	70
4	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE RETTE CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO	Protesi vascolari chirurgiche in dacron knitted retta per patologie steno-occlusive dell'aorta addominale con trattamento antimicrobico. Vari diametri	efficacia del trattamento antimicrobico	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	emostasi dopo impianto	10	disponibilità di misure diverse	5	70
5	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE BIFORCATE CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO	Protesi vascolari chirurgiche in dacron knitted biforcate per patologie dilatative dell'aorta addominale con trattamento antimicrobico. Vari diametri e lunghezze.	efficacia del trattamento antimicrobico	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	emostasi dopo impianto	10	disponibilità di misure diverse	5	70
6	PROTESI VASCOLARI OPEN ARMATE	Protesi vascolari chirurgiche armate, eparinate, in e-PTFE con anelli integrati o esterni e rimovibili per patologie delle arterie periferiche (bypass femoro popliteo)	caratteristiche della struttura di rinforzo	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	20	durata della eparinizzazione nel tempo	10			70
7	PROTESI VASCOLARI OPEN NON ARMATE	Protesi vascolari chirurgiche in e-PTFE non armate, eparinate, per patologie delle arterie periferiche. Vari diametri e lunghezze	permeabilità, porosità del materiale	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	durata della eparinizzazione nel tempo	10	disponibilità di misure diverse	5	70
8	PROTESI VASCOLARI OPEN AD ESTREMITA' SVASATA	Protesi vascolari chirurgiche in e-PTFE per patologie delle arterie periferiche sottopericolari con estremità evasata (piccoli vasi), rinforzate e non rinforzate o con rinforzo rimovibile. Varie tipologie e misure. Vari diametri. Lunghezza ≥70 cm	caratteristiche delle parti svasate	10	resistenza e tenuta della sutura	10	conformabilità e duttilità	20	estensibilità e morbidezza	15	caratteristiche strutturali della protesi e del sistema di rinforzo	10	disponibilità di misure diverse	5	70
9	ENDOPROTESI VASCOLARE EPARINATA PREMONIATA SU PALLONE	Endoprotesi retta periferica in e-PTFE eparinata premonitata su pallone per il trattamento di stenocclusioni e aneurismi della arterie iliache e periferiche. Varie misure	impermeabilità, e bassa porosità del materiale	10	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	conformabilità e duttilità	20	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	durata della eparinizzazione nel tempo	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70

10	ENDOPROTESI VASCOLARE AD ALTA FORZA RADIALE PREMONIATA SU PALLONE	Endoprotesi vascolare ad alta forza radiale in PTFE premonata su pallone per il trattamento di stenocclusioni e aneurismi dell'aorta e delle arterie periferiche. Varie misure	forza di espansione radiale ed adattabilità alla conformazione anatomica	20	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	conformabilità e duttilità	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologie di materiali, profilo di entrata	10	navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
11	ENDOPROTESI VASCOLARE EPARINATA AUTOSPANDIBILE	Endoprotesi retta periferica in e-PTFE eparinata autospandibile per il trattamento di stenocclusioni e aneurismi delle arterie iliache e periferiche. Varie misure	impermeabilità, e bassa porosità del materiale	10	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	conformabilità e duttilità	20	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	durezza della eparinizzazione nel tempo	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
12	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'AORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SOPRARENALE	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali con possibilità di assemblaggio bi o trimodulare con aggancio soprarenale. Varie misure Corpo centrale + una o due prolunghe (a seconda se la protesi sia rispettivamente bimodulare o tri modulare, la protesi finita deve comunque assicurare la copertura dell'aorta addominale e delle arterie iliache). Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	caratteristiche del sistema di fissaggio	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologie di materiali, profilo di entrata	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	20	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
13	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'AORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SOTTORRENALE	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali con possibilità di assemblaggio bi o trimodulare con aggancio sottomale. Varie misure Corpo centrale + una o due prolunghe (a seconda se la protesi sia rispettivamente bimodulare o tri modulare, la protesi finita deve comunque assicurare la copertura dell'aorta addominale e delle arterie iliache). Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	caratteristiche del sistema di fissaggio	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologie di materiali, profilo di entrata	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	20	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
14	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'AORTA ADDOMINALE CON FISSAGGIO SOPRARENALE A BASSO PROFILO	Endoprotesi per il trattamento di aneurismi sottomurali, con possibilità di assemblaggio bi o trimodulare con aggancio soprarenale. La protesi finita deve comunque assicurare la copertura dell'aorta addominale e delle due gambe iliache. Il sistema di introduzione deve essere a bassissimo profilo con un calibro esterno compreso tra 13 e 16F per tutti i diametri disponibili. Eventuali moduli aggiuntivi dovranno essere offerti in listino. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione	20	caratteristiche dei sistemi di fissaggio e di rilascio	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologie di materiali, profilo di entrata	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70

15	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'AORTA TORACICA	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, lesioni traumatiche e dissezioni dell'aorta toracica discendente, in idoneo materiale, diametri vari, profilo cilindrico o conico. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	caratteristiche del sistema di fissaggio	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologie di materiali, profilo di entrata	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	20	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
16	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 1 - 2 FENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi fenestrata/custom made per il trattamento di aneurismi pararenali. Corpo centrale con 1 e 2 fenestrature o branch, comprensivo di eventuale scallo. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	rapidità nella consegna della protesi a seguito di trasmissione dei dati del paziente (massimo puntegggio alla consegna più rapida)	10	caratteristiche delle fenestrature e dei branch	20	maneggevolezza dell'impianto	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
17	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 3 FENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi fenestrata/custom made per il trattamento di aneurismi pararenali. Corpo centrale con 3 fenestrature o branch, comprensivo di eventuale scallo. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	rapidità nella consegna della protesi a seguito di trasmissione dei dati del paziente (massimo puntegggio alla consegna più rapida)	10	caratteristiche delle fenestrature e dei branch	20	maneggevolezza dell'impianto	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
18	ENDOPROTESI CUSTOM MADE CON 4 FENESTRATURE O BRANCH	Endoprotesi custom made per il trattamento di aneurismi dell'aorta toraco-addominale. Corpo centrale con 4 fenestrature o branch, comprensivo di eventuale scallo. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	rapidità nella consegna della protesi a seguito di trasmissione dei dati del paziente (massimo puntegggio alla consegna più rapida)	10	caratteristiche delle fenestrature e dei branch	20	maneggevolezza dell'impianto	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
19	ENDOPROTESI PER IL TRATTAMENTO DELL'ARCO AORTICO	Endoprotesi fenestrata/branched per aneurismi/dissezioni dell'arco aortico e dell'aorta ascendente. Corpo centrale con numero variabile di fenestrature/branch per i vasi epiaortici comprensivo di eventuale scallo e modulo per ascendente dove necessario alla fissazione dei graft. Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura della protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	rapidità nella consegna della protesi a seguito di trasmissione dei dati del paziente (massimo puntegggio alla consegna più rapida)	10	caratteristiche delle fenestrature e dei branch	20	maneggevolezza dell'impianto	10	duttilità e adattabilità alla conformazione anatomica	10	flessibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70

20	ENDOPROTESI ILLACA	Endoprotesi Ilaca branched per il trattamento degli aneurismi iliaci con coinvolgimento ipogastrico, corpo centrale con branch + componente dedicato per arteria ipogastrica (qualora previsto). Eventuali dispositivi specifici e necessari all'impianto dovranno essere compresi nella fornitura delle protesi.	caratteristiche del sistema di introduzione, precisione del sistema di rilascio	10	caratteristiche del branch	10	caratteristiche strutturali del dispositivo, tipologia di materiali, profilo di entrata	10	disponibilità di misure e tipologie dei dispositivi	10	durezza e adattezza alla conformazione anatomica	20	fattibilità, navigabilità e maneggevolezza dell'impianto	10	70
----	--------------------	---	---	----	----------------------------	----	---	----	---	----	--	----	--	----	----

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

LOTTO	numero Lotto		
Descrizione Lotto	descrizione Lotto		
	Riportare elemento oggetto di valutazione di cui all'Allegato 1B	Descrivere elemento migliorativo offerto	Indicare riferimento pagina e sezione scheda tecnica/altro documento attestante l'elemento migliorativo offerto
criterio 1			
criterio 2			
criterio 3			
criterio 4			
criterio 5			
criterio 6			



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per
l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante
conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione**

Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative

Allegato 2 al Disciplinare di gara



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
in qualità di _____
dell'Operatore economico _____
con sede legale in _____ Provincia di _____
via/piazza _____ n. _____ c.a.p. _____
codice fiscale: _____
partita I.V.A.: _____

di seguito denominato "Operatore economico";

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione si avrà la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge,

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui al titolo per il/i Lotto/i: _____

A TAL FINE DICHIARA

nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

1. di partecipare alla procedura medesima nella seguente qualità:

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]

☐ operatore economico singolo

[ovvero]

☐ consorzio con le seguenti imprese consorziate:

	Denominazione	Sede legale
1		
2		



	Denominazione	Sede legale
3		
4		
5		

[ovvero]

- ☐ [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo:

° orizzontale

° verticale

° misto

[ovvero]

- ☐ [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione dell'appalto tra i medesimi, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice:

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituendi o costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le parti di appalto che la medesima eseguirà]

Operatore Mandatario/Capogruppo	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

Operatore Mandante/Consorziato	Parte dell'appalto di competenza	Percentuale di esecuzione

[Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice]

- ☐ che il consorzio concorre per le seguenti consorziate:

_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

[ovvero]

- ☐ G.E.I.E.

2. in riferimento al SUBAPPALTO:

- ☐ che NON intende subappaltare parte delle prestazioni;

[ovvero]

- ☐ che intende SUBAPPALTARE le seguenti prestazioni, nel rispetto dell'art. 105 del Codice:

Prestazioni oggetto di subappalto	Percentuale (non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto)

3. di non incorrere nelle cause di esclusione previste esclusivamente dalla legislazione nazionale, di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), comma 2 e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice;
4. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;
5. **[ove non dichiarato nel DGUE]** che i soggetti esponenti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

AVVERTENZA:

*Inserire le informazioni relative a **TUTTI** i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice, compresi:*

- *il **SOCIO UNICO PERSONA FISICA** ovvero il **SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O GIURIDICA** in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di socio di maggioranza persona giuridica indicare **TUTTI I SOGGETTI ESPONENTI DELLA PERSONA GIURIDICA** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice);*
- *i **SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;*
- *in caso di incorporazione fusione societaria o cessione d'azienda, i **SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETÀ INCORPORATA, FUSASI O CEDENTE** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*
- *i **PROCURATORI GENERALI**, intendendosi per tali i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori.*

[Consultare il Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017].

Cognome e Nome	Luogo, data di nascita, codice fiscale	Qualifica/Carica	[Eventuale] Data di cessazione dalla carica



[In alternativa a quanto precede l'Operatore economico può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta]

6. che nel libro soci dell'Operatore economico figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
- | | |
|--------|-------|
| | % |
| | % |
| totale | 100 % |
7. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. di accettare il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012);
10. di impegnarsi fin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad aderire alla *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Fondazione Policlinico Tor Vergata"*, di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. 00247 del 02/07/2019, accettandone termini e condizioni e che costituirà parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale;
11. di impegnarsi fin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto nei confronti della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa;
12. ***[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]***
- ☐ di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del d.m. 14 dicembre 2010;
- [ovvero]*
- ☐ di avere presentato istanza di autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza già inviata al Ministero;
13. ***[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]***
che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, elegge domicilio in:

Indirizzo domicilio eletto	Comune _____
	Provincia _____
	C.a.p. _____
	Via/Piazza _____ n. _____
Recapito telefonico	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	
Indirizzo di posta elettronica <i>[solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri]</i>	

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa di cui al punto 25 del Disciplinare di gara;
16. ***[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]*** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi della domanda di ammissione/del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono: _____ rilasciato dal Tribunale/Giudice delegato di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
17. che, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che la Stazione Appaltante, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull'efficienza ed efficacia del servizio appaltato;
18. che non presenterà offerta al contempo singolarmente e quale componente di un RTI, Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più RTI, Reti, Consorzi o gruppi;
19. che si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati.
20. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dalla Stazione Appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Firmato Digitalmente
Il Legale Rappresentante
dell'Operatore economico



Allegati (eventuali):

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Note di compilazione:

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l'operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti;
- all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
- le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Schema di Contratto (Lotti dal 1 al 11)

Allegato 3 al Disciplinare di gara



SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E PATCH VASCOLARI
LOTTO _____

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione di aggiudicazione n. ____ del _____;

E

_____, di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____, REA n. _____, partita IVA _____, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la “*Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione*” indetta con Deliberazione n. ____ del _____, e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione n. ____ del _____;
- per i Lotti dal 1 al 11 la procedura prevede la stipula da parte della Fondazione di contratto di fornitura con l’operatore economico risultato primo in graduatoria;
- il Fornitore è risultato pertanto aggiudicatario della procedura per il/i Lotto/i _____;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € _____;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta tecnica, l'Offerta economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche ove al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
 - b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
 - c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "*Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione*" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura dei dispositivi medici, nel prosieguo anche solo "fornitura" o "appalto", comprendente le attività di seguito indicate, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le

prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato tecnico, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € _____, Iva esclusa, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto moltiplicato per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione.

3. In corso di vigenza il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione ovvero dalla data di avvio della fornitura in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Resta inteso che il contratto si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, al raggiungimento dell'importo definito nel contratto medesimo.

3. Alla scadenza del contratto la Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura, per un massimo di 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero più favorevoli per la Fondazione.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la Fondazione si riserva inoltre, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il contratto alla scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero più favorevoli per la Fondazione.

5. La proroga è comunque subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

Articolo 4 – Condizioni generali della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo Iva, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
7. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa

1. Il Fornitore che in corso di vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), recanti migliori caratteristiche

di rendimento, dovrà proporre al Direttore dell'esecuzione del contratto la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su *end point* clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto sulla base delle indicazioni dei propri clinici.

2. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso ovvero in contrasto con quanto espresso nella documentazione di gara, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatte le opportune valutazioni.

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione di aggiudicazione n. ____ del _____, è il/la _____, Direttore/Dirigente della UOC _____, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. Il Fornitore individua il/la _____, Qualifica Aziendale, recapito telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
- b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico;
- c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione

ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 9 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari Iva esclusa indicati nell'Offerta economica che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.
7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso Sdl - Sistema di Interscambio.

3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge, solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto.
4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
6. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.
9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale: _____ - Codice IBAN _____. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconducibili alla mera fornitura di materiali, e in considerazione delle aree della Fondazione interessate dalla presenza degli

operatori del Fornitore, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenza.

3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 12 – Inadempienze e penali

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato tecnico.

2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 13 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Fondazione e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 16 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto nei limiti del 40% (quaranta per cento) del valore complessivo del contratto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

OPPURE

3. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei dispositivi forniti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento

e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.

- n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penali previste, procede ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta alla applicazione delle penali previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c-ter) D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Protezione dei dati personali

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.
2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.
3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

4. L'esecuzione contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario rispetto al quale la Fondazione è Titolare del trattamento. Pertanto i rapporti tra Titolare del trattamento e il Fornitore sono regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, il Fornitore è nominato Responsabile esterno del trattamento con separato apposito atto. In caso di ricorso al subappalto, si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28.

5. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 22 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 23 – Stipula del contratto e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

2. Le spese contrattuali relative all'assolvimento dell'imposta di bollo e di registrazione sono a carico del Fornitore e quantificate secondo le norme vigenti.

Articolo 24 – Allegati

1. Si allegano materialmente al contratto, parti integranti e sostanziali:

- Allegato A: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
- Allegato B: Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; l'Offerta tecnica.

Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante _____

Per il Fornitore _____

Firmato Il Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente Accordo

quadro e di accettare incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 4 – Condizioni generali della fornitura; art. 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi contrattuali; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 12 – Inadempienze e penali; art. 13 – Responsabilità per danni; art. 14 – Copertura assicurativa; art. 17 – Risoluzione del contratto; art. 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese di contratto.

Per il Fornitore _____

Firmato Il Legale Rappresentante _____



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Schema di Accordo quadro (Lotti dal 12 al 20)

Allegato 3bis al Disciplinare di gara

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E PATCH VASCOLARI

LOTTO _____

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione di aggiudicazione n. ____ del _____;

E

_____, di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____, REA n. _____, partita IVA _____, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la “Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione” indetta con Deliberazione n. ____ del _____, e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione n. ____ del _____;
- per i Lotti dal 12 al 20 la procedura prevede, ai sensi dell’art.54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la stipula di Accordi quadro da parte della Fondazione con più operatori economici risultati idonei e presenti nella graduatoria di aggiudicazione;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario dell’Accordo quadro per il Lotto ____ per il quale ai sensi del Disciplinare di gara è prevista la seguente ripartizione percentuale di esecuzione dell’appalto:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha prestato garanzia definitiva;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Accordo quadro e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di

approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente Accordo quadro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta tecnica, l'Offerta economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro anche ove al medesimo non materialmente allegati.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto dell'Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole dell'Accordo quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, le condizioni generali di intesa tra la Fondazione e i Fornitori aggiudicatari della procedura per il/i Lotti



___/___/___.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, ciascun Fornitore si obbliga a stipulare con la Fondazione Appalti specifici che saranno formalizzati mediante emissione di Ordinativi di fornitura da parte della Fondazione nel corso di validità dell'Accordo quadro.

3. Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi fino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione, nei limiti dei fabbisogni indicati in Disciplinare di gara - Allegato 1A Dettaglio della Fornitura e nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell'appalto risultante dall'esito della procedura di gara, come di seguito indicato:

Lotto	CIG (derivato)	Importo massimo di aggiudicazione 36 mesi Iva esclusa	Percentuale massima esecuzione

4. L'ammontare complessivo dell'Accordo quadro, per ciascun Lotto, non impegna la Fondazione ad emettere Ordinativi di fornitura fino a tale concorrenza, la quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per il Fornitore.

5. In ogni caso la Fondazione si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi indicati nella documentazione di gara e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo quadro

1. L'Accordo quadro ha durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione ovvero dalla data di avvio della fornitura in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Fondazione potrà validamente emettere gli Ordinativi di fornitura.

2. Resta inteso che l'Accordo quadro si intende concluso e non si procederà pertanto all'emissione di ulteriori Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine di scadenza, risultino emessi Ordinativi per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.

3. Alla scadenza dell'Accordo quadro, la Fondazione si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della fornitura, per un massimo di 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dall'Accordo quadro ovvero più favorevoli per la Fondazione.

4. La Fondazione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di esercitare l'opzione di proroga della fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dall'Accordo quadro ovvero più favorevoli per la Fondazione.

5. La proroga è comunque subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

Articolo 4 – Condizioni generali della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dell'Ordinativo e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente nel luogo indicato dalla Fondazione, eseguendo le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali indicate negli atti di gara.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione.
4. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta tecnica ove migliorative, pena la risoluzione dell'Accordo quadro e/o degli Ordinativi di fornitura.
5. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
6. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo Iva, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente Accordo quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella documentazione

presentata dal Fornitore in sede di gara.

10. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione o da terzi autorizzati.

11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

13. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente Accordo quadro in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza dell'Accordo quadro, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa

1. Il Fornitore che in corso di vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), recanti migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre al Direttore dell'esecuzione del contratto la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su *end point* clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro sulla base delle indicazioni dei propri clinici.

2. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso ovvero in contrasto con quanto espresso nella documentazione di gara, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro fatte le opportune valutazioni.

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione di aggiudicazione n. ____ del _____, è il/la _____, Direttore/Dirigente della UOC _____, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente Accordo quadro.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Accordo quadro e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.
3. Il Fornitore individua il/la _____, Qualifica Aziendale, recapito telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo quadro.

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente Accordo quadro e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Accordo quadro, a:
 - a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
 - b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico;
 - c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto dell'Accordo quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
 - d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
 - f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
 - g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
 - h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
 - i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure

idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;

- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 9 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari Iva esclusa indicati nell'Offerta economica che si allega all'Accordo quadro quale parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate

dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, da intendersi parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge, solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto.

4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto dell'Accordo quadro.

6. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dall'Accordo quadro. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, l'Accordo quadro è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma

restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti all'Accordo quadro i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale: _____ - Codice IBAN _____.

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008.

2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, riconducibili alla mera fornitura di materiali, e in considerazione delle aree della Fondazione interessate dalla presenza degli operatori del Fornitore, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenza.

3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 12 – Inadempienze e penali

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato tecnico.

2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi

sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento l'Accordo quadro. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 13 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione dell'Accordo quadro, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione dell'Accordo quadro, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Fondazione e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto dell'Accordo quadro.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, l'Accordo quadro potrà essere risolto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 16 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto nei limiti del 40% (quaranta per cento) del valore complessivo dell'Accordo quadro l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

OPPURE

3. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 17 – Risoluzione dell'Accordo quadro

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente Accordo quadro:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini

di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;

- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nell'Accordo quadro e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei dispositivi forniti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo quadro;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento l'Accordo quadro si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
- n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penali previste, procede ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della

Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta alla applicazione delle penali previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione dell'Accordo quadro, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo quadro saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c-ter) D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 – Modifiche dell'Accordo quadro durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, all'Accordo quadro saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento nei casi e limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.



Articolo 21 – Protezione dei dati personali

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente Accordo quadro sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione dell'Accordo quadro.
2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Accordo quadro sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.
3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.
4. L'esecuzione contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario rispetto al quale la Fondazione è Titolare del trattamento. Pertanto i rapporti tra Titolare del trattamento e il Fornitore sono regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, il Fornitore è nominato Responsabile esterno del trattamento con separato apposito atto. In caso di ricorso al subappalto, si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28.
5. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 22 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione dell'Accordo quadro è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 23 – Stipula dell'Accordo quadro e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.
2. Le spese contrattuali relative all'assolvimento dell'imposta di bollo e di registrazione sono a carico del Fornitore e quantificate secondo le norme vigenti.

Articolo 24 – Allegati

1. Si allegano materialmente all'Accordo quadro, parti integranti e sostanziali:
 - Allegato A: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
 - Allegato B: Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.
2. Si intendono allegati all'Accordo quadro, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; l'Offerta tecnica.

Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante _____

Per il Fornitore _____

Firmato Il Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente Accordo quadro e di accettare incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 2 – Oggetto e valore dell'accordo quadro; art. 3 – Durata dell'Accordo quadro; art. 4 – Condizioni generali della fornitura; art. 5 – Innovazione tecnologica e variazione della normativa; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi contrattuali; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 12 – Inadempienze e penali; art. 13 – Responsabilità per danni; art. 14 – Copertura assicurativa; art. 17 – Risoluzione dell'Accordo quadro; art. 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali.

Per il Fornitore _____

Firmato Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Patto di Integrità

Allegato 4 al Disciplinare di gara



PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Art. 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante del Bando di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata in qualità di stazione appaltante e l'operatore economico concorrente che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura di cui al titolo (di seguito, anche il "Fornitore") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto di appalto successivamente affidato.

La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e il Fornitore si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

Il presente Patto di Integrità è accettato ad ogni effetto dal Fornitore mediante dichiarazione espressa resa in sede di gara.

Art. 2 - Ambito di applicazione e validità

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di appalto successivamente affidato del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto di appalto.

Art. 3 - Obblighi del Fornitore

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto di appalto;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto di appalto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei

dipendenti della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto di appalto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Obblighi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla Legge n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto di appalto, secondo quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione adottato.

Art. 5 - Sanzioni

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. esclusione dalla procedura di gara con escussione della garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b. risoluzione del Contratto di appalto ex art. 1456 codice civile nonché escussione della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 codice civile: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, codice penale; (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

- c. segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Autorità competente in caso di controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA:**

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per
l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche
mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome _____	Nome _____
Nato a _____	Prov. _____ Il _____
Residente in _____	Prov.: _____ CAP _____
Via/Piazza _____	N. _____
IN QUALITÀ DI ☐ Legale rappresentante ☐ Procuratore speciale	
dell'Operatore economico _____	
DICHIARA	
☐ che, ad integrazione del documento "Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative", l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____	
☐ di essere a conoscenza che la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.	

Luogo e data

Firma digitale

le

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 20 Lotti II edizione

Atto di nomina Responsabile trattamento dati personali

Allegato 6 al Disciplinare di gara

**ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

La **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**, quale *Titolare del Trattamento*, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore* (di seguito, per brevità **"Titolare"** e **"Fondazione"**);

E

_____ (ragione sociale Fornitore), codice fiscale _____ partita Iva _____ con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore* quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, **"Responsabile"**),

Di seguito, congiuntamente, le **"Parti"**.

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

Tra Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e _____ (ragione sociale Fornitore) è in essere un Contratto avente oggetto _____ /dei contratti _____ (di seguito, per brevità, **"Contratto"**);

per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto, il Responsabile tratterà dati personali di cui la Fondazione è Titolare;

La Fondazione, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato _____ (ragione sociale Fornitore), quale Responsabile Esterno del Trattamento sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

Per **"Legge Applicabile"** o **"Normativa Privacy"**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **"GDPR"**), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compreso il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali eventualmente applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto;

per **"Dati Personali"**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto stipulato con l'Ente;

per **"Interessato"**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;

per **"Servizi"**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;

per **"Titolare"**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi

ey

del trattamento di dati personali;

per “**Responsabile del Trattamento**”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

per “**Ulteriore Responsabile**”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa *Privacy*;

per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, in qualità di Titolare del trattamento, nomina _____ (ragione sociale Fornitore) codice fiscale _____ partita Iva _____ con sede legale in _____ quale Responsabile per il Trattamento dei Dati Personali come previsto nel Contratto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati Personali di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa *Privacy*, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo

li

- incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta. Nel caso di accesso al sistema informatico del Titolare spetta esclusivamente a quest'ultimo fornire ai singoli incaricati le relative credenziali personali. Resta onere del Responsabile comunicare eventuali aggiornamenti della lista degli incaricati di sua competenza;
- ☐ deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - ☐ laddove applicabile in ragione dell'attività oggetto del Contratto, il Responsabile è tenuto, nell'ambito della propria organizzazione e con riferimento ai dati trattati per conto della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata a dare piena esecuzione al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. In particolare, spetta al Responsabile che in tal senso si impegna a:
 - o Valutare attentamente le caratteristiche soggettive dei soggetti cui conferire la nomina ad Amministratore di Sistema.
 - o Procedere ad effettuare la designazione individuale dei soggetti ritenuti idonei al ruolo di Amministratore di Sistema. La nomina deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
 - o Mantenere aggiornato e disponibile per la Fondazione e per il Garante un documento interno riportante gli estremi identificativi di tutte le persone fisiche nominate Amministratori di Sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.
 - o Procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica dell'operato degli Amministratori di Sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
 - o Adottare, laddove non già disponibile presso la Fondazione, un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste e devono essere conservate per un anno.
 - o Consentire alla Fondazione di effettuare ogni necessaria verifica circa il puntuale rispetto delle istruzioni che precedono in riferimento agli Amministratori di Sistema;
 - ☐ deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento; deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
 - ☐ tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei

dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:

- o crittografare o quantomeno pseudonimizzare i dati di cui la Fondazione è titolare;
 - o verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - o relazionare annualmente, ove richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - o accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (*audit*) ed assoggettarsi ad esso;
 - o eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - o procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure interne vigenti;
- ☐ il Responsabile deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - ☐ il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - ☐ il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
 - ☐ il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
 - ☐ il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
 - ☐ il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
 - ☐ nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (*password*) di adeguata complessità (almeno 8 caratteri alfanumerici), comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
 - ☐ il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più Incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
 - ☐ il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
 - ☐ il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di *backup* e *disaster recovery* con cadenza adeguata al trattamento e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
 - ☐ il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e

dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;

il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;

il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;

nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:

- o individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
- o periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
- o identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
- o identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
- o prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
- o verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;

il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:

- o trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
- o non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
- o non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
- o non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
- o riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
- o limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto e nella presente nomina, oltre che della Normativa *Privacy*.

Art. 6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art. 7

Nomina di ulteriori responsabili

li

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa *Privacy*.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa *Privacy*, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti a attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa *Privacy* ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le



categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito *privacy*.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Data della sottoscrizione digitale.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

*Il Responsabile Esterno
(ragione sociale Fornitore)
Il Legale rappresentante pro-tempore*

*Il Titolare del trattamento
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Il Legale rappresentante pro-tempore*



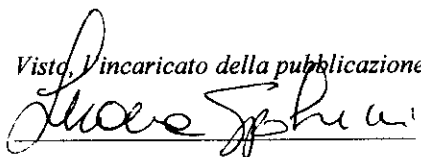
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 27-05-2021 la deliberazione n. 412 del 26-5-2021 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)

Visto, incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)